

**Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa  
dei Consiglieri Ruggeri, Vitri, Piergallini**

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge statutaria interviene sulla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) con l'obiettivo fondamentale di garantire una più equilibrata rappresentanza di genere negli organi politici esecutivi e di vertice della Regione, in ossequio ai principi di eguaglianza e pari opportunità sanciti dalla Costituzione.

La proposta introduce, quindi, disposizioni chiare e vincolanti per assicurare una partecipazione non marginale di entrambi i generi nella Giunta regionale e nell'Ufficio di Presidenza.

Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'articolo 7, comma 2, della legge statutaria, che disciplina la nomina della Giunta regionale da parte del Presidente. Attualmente, la norma si limita a richiedere genericamente la "presenza di entrambi i sessi" tra gli Assessori presentati. Tale dicitura risulta insufficiente a garantire una reale partecipazione tendente alla parità dei generi. Si propone pertanto di sostituirla con un requisito di quota minima più cogente, che stabilisce che "nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento". Viene inoltre specificato il criterio di calcolo: "con arrotondamento in caso di decimale all'unità superiore" per assicurare, ove il numero degli Assessori non consenta una proporzione esatta, l'attribuzione del seggio aggiuntivo al genere sotto rappresentato. In sostanza, quota minima e criterio di calcolo richiamano le norme contenute nella legge elettorale regionale vigente, e precisamente nell'articolo 9, comma 6, riguardante la presenza di genere necessaria per assicurare la presentazione delle liste provinciali. L'introduzione della quota minima del 40% mira così a superare la mera presenza formale, garantendo un apporto significativo di entrambi i generi alle decisioni e alla gestione dell'Esecutivo.

Proseguendo nell'illustrazione dell'articolato, l'articolo 2, invece, interviene sull'articolo 13, comma 1, della legge statutaria, relativo alla composizione dell'Ufficio di Presidenza. Si introduce, in fine al comma, un nuovo periodo che impone un vincolo di rappresentanza analogo a quello previsto per la Giunta: "Nella composizione è garantita la presenza di ciascun genere in una misura non inferiore ai due quinti" (pari anch'esso al 40%). Questo assicura che il principio dell'equilibrio di genere sia esteso anche all'organo di governo e di garanzia del Consiglio regionale, fondamentale per l'efficacia e la trasparenza dei lavori assembleari.

L'articolo 3, infine, attesta espressamente che, trattandosi di misure che non prevedono nuove assunzioni o spese, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

In conclusione, le modifiche che si propongono allo Statuto regionale si inseriscono nel quadro tracciato dall'articolo 51 della Costituzione, come modificato con legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha sancito nel secondo periodo del primo comma il principio di eguaglianza sostanziale tra i generi nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive prevedendo che "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Questo intervento statutario, quindi, non è solo un doveroso atto di civiltà, ma risponde all'esigenza di assicurare che la discrezionalità politica trovi il suo limite nei canoni di legalità e nei principi di natura giuridica volti a realizzare una vera e propria eguaglianza reale tra i generi nella vita istituzionale regionale.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(articolo 84 del Regolamento Interno)

Proposta di legge regionale “MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 “STATUTO DELLA REGIONE MARCHE””

**Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria**

<p><b>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</b></p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale</p>	<p>La proposta di legge statutaria si compone di 3 articoli. Gli articoli 1 e 2 modificano rispettivamente gli articoli 7 e 13 della legge statutaria regionale con disposizioni di carattere ordinamentale che non recano oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p> <p>L'articolo 3, in fine, dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge statutaria e quindi non reca oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>
--	---